

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI

**La seduta comincia alle 15,30.**

ROSANNA MORONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 2 novembre 1998.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Bampo, Bindi, Brancati, Bosco, Cerulli Irelli, D'Amico, Debiasio Calimani, Dini, Gnaga, Matranga, Melandri, Nardini, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Ruberti, Ruffino, Saonara, Saponara, Sinisi e Turrone sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventitre, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Annuncio della nomina di un ministro e di sottosegretari di Stato e del conferimento di incarico ad un ministro.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, ha inviato in data 6 novembre 1998, la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che, con proprio decreto in data 5 novembre 1998, adottato su mia proposta, il Presidente della Repubblica ha nominato, a decorrere dal 10 novembre 1998, l'onorevole dottoressa Giovanna Melandri ministro per i beni e le attività culturali. Conseguentemente, con ulteriore decreto in data odierna, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha altresì nominato, con la medesima decorrenza, sottosegretari di Stato presso il citato dicastero il dottor Giampaolo D'Andrea e il senatore Agazio Loiero.

Inoltre, con mio decreto in data 5 novembre 1998 e sentito il Consiglio dei Ministri, ho conferito al ministro dei lavori pubblici dottor Enrico Micheli l'incarico per le aree urbane, per Roma capitale e per il Giubileo del 2000.

*firmato: Massimo D'Alema* ».

### **Modifica nella costituzione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta del 5 novembre 1998, la I Commissione permanente (Affari costituzionali), ha proceduto alla elezione del proprio presidente e di un vicepresidente.

Sono risultati eletti: presidente il deputato Antonio Maccanico e vicepresidente il deputato Pasquale Giuliano.

Comunico altresì che, nella seduta del 5 novembre 1998, la II Commissione permanente (Giustizia) ha proceduto alla elezione del proprio presidente.

È risultata eletta il deputato Anna Finocchiaro Fidelbo.

**Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole segretario di dare lettura di alcune petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

ROSANNA MORONI, *Segretario*, legge:

Ebe Dalle Fabbriche, da San Piero a Sieve (FI), e numerosissimi altri cittadini, chiedono:

un provvedimento legislativo per la protezione degli animali negli allevamenti e nelle fasi di trasporto e macellazione (*n. 674 — alla XIII Commissione*);

Mauro Amadori, da Ferrara, chiede:

che nelle scuole sia introdotto l'insegnamento di elementi di anatomia e fisiologia umana, nonché di medicina (*n. 675 — alla VII Commissione*);

Salvatore Capobianco, da Santarcangelo di Romagna (Forlì), ed altri cittadini, chiedono:

che non si proceda al rimborso del contributo per l'Europa e che il relativo gettito sia invece destinato ad un fondo per i servizi sociali e l'occupazione (*n. 676 — alla V Commissione*);

Giovan Battista De Muzio, da Udine, chiede:

la riforma del sistema della giustizia amministrativa a tutela dei diritti dei cittadini (*n. 677 — alla II Commissione*);

Lionel Pinzani, da Udine, chiede:

l'interpretazione autentica dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, in materia di diritti dei comproprietari sui beni per i quali sono stati percepiti contributi pubblici per la ricostruzione post-terremoto (*n. 678 — alle Commissioni II e VIII*);

Pasquale Giudice, da Santa Marina (Salerno), chiede:

che l'esenzione dell'IVA prevista per alcuni territori colpiti dai terremoti

del 1980 e 1981 sia estesa anche agli altri colpiti dagli stessi terremoti (*n. 679 — alla VI Commissione*);

Emanuele Taurisano, da Brindisi, chiede:

la modifica delle norme sui requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, nel senso di abrogare i limiti relativi a precedenti condanne penali del candidato o dei suoi parenti, anche se espiate (*n. 680 — alla II Commissione*);

Filippo Ganci, da Montevago (Agrigento), chiede:

la abrogazione espressa degli articoli 14 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per un'ulteriore semplificazione della autentica di firme e copie di atti (*n. 681 — alla I Commissione*);

Dino Presciutti, da Roma, chiede:

la previsione, nella Costituzione, di referendum popolari di indirizzo e consuntivi, nonché di referendum popolari obbligatori nel procedimento di approvazione delle leggi costituzionali (*n. 682 — alla I Commissione*);

provvedimenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (*n. 683 — alla VII Commissione*);

provvedimenti a tutela dei valori culturali e ambientali della città (*n. 684 — alle Commissioni VII e VIII*);

misure per promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica (*n. 685 — alle Commissioni VII e X*);

provvedimenti per l'assistenza agli anziani (*n. 686 — alla XII Commissione*);

provvedimenti per lo sviluppo del settore *non profit* (*n. 687 — alla XII Commissione*).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione della proposta di legge: S. 3006 — Senatori Valentino ed altri: Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5202) (ore 15,37).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei senatori Valentino ed altri: Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5202)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 28 ottobre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame della proposta di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato);

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 25 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 37 minuti;

forza Italia: 34 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 33 minuti;

UDR: 32 minuti;

rinnovamento italiano: 32 minuti;

comunista: 31 minuti.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 5202)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, si deve prendere le mosse, per comprendere appieno questa proposta di modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale, dalla formulazione che dello stesso esisteva nel codice del 1988. Quest'ultimo prevedeva due ipotesi di decisione in camera di consiglio dei procedimenti avanti alla corte d'appello. La prima ipotesi era quella in cui l'appello avesse per oggetto soltanto la specie, la misura della pena; la seconda era quella in cui, su richiesta delle parti che dichiaravano di concordare sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi d'appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, la corte decideva anche sulla pena eventualmente proposta dalle parti stesse. Questa seconda ipotesi è stata dichiarata incostituzionale, con la sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990, per eccesso di delega.

Con decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, relativo all'istituzione del

giudice unico di primo grado, all'articolo 225 è stata introdotta una norma del tutto analoga a quella del comma 4 dell'articolo 599, dichiarata incostituzionale nel 1990. La novità contenuta nell'articolo 225 consiste nell'estensione dei limiti temporali in cui può intervenire l'accordo delle parti, nel senso che quest'ultimo si può verificare nel corso dell'intero dibattimento, anche se non proposto, come invece era previsto nell'articolo 599, nella fase del predibattimento. Il 30 luglio del 1998 il Senato della Repubblica ha approvato un disegno di legge che prevede tre norme: la reintroduzione dell'ipotesi di patteggiamento, così come era prevista dall'articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale; una norma transitoria per i procedimenti pendenti in Cassazione al momento dell'entrata in vigore della riforma, ovvero per i procedimenti già definiti in grado di appello per i quali sia stato proposto il ricorso, norma che consente il patteggiamento tra il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e l'imputato; la terza norma, infine, prevede l'abrogazione dell'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998.

La Commissione giustizia della Camera ha ritenuto di apportare due modifiche al testo del Senato: una soprattutto per motivi di opportunità, l'altra per ragioni di tecnica processuale.

È parso poco ragionevole limitare l'articolo 225 così come era stato approvato dal Parlamento, peraltro in tempi recenti, escludendo il patteggiamento nel corso del giudizio di appello se questo non fosse già stato proposto nel predibattimento (in sostanza, quindi, riprendendo l'ipotesi introdotta *ex novo* dall'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998).

La seconda modifica concerne il pubblico ministero. La Commissione ha ritenuto che il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata non sia parte nel giudizio di Cassazione e, quindi, non possa intervenire tra l'imputato e questo stesso pubblico ministero alcuna forma di patteggiamento. Per tale motivo la Commissione ha rite-

nuto di dover sostituire al pubblico ministero presso la corte d'appello il procuratore generale presso la Cassazione. A mio avviso, la reintroduzione del comma 4 dell'articolo 599 del codice di procedura penale è del tutto ragionevole ed opportuna e, del resto, il Parlamento lo aveva già previsto in tempi recenti con l'approvazione della legge sul giudice unico.

Posto che i problemi della legge sul giudice unico non toccano sicuramente l'articolo 599 del codice di procedura penale, è assolutamente opportuno anticiparne l'entrata in vigore con la giusta urgenza.

Anche la norma transitoria ha una sua chiara giustificazione: con essa si vuole consentire una parità di trattamento tra chi può avvalersi del nuovo istituto in grado di appello e chi invece ne è escluso solo per ragioni temporali o perché l'appello può essersi concluso da poco ed il processo sia pendente in Cassazione o in attesa di presentazione delle motivazioni del ricorso.

Non mi sembra che in tal modo, e cioè con un patteggiamento in forma transitoria consentito in Cassazione, si alteri il ruolo della Cassazione stessa. Infatti, la Corte di cassazione valuterà sempre, in termini di legalità, i motivi sui quali le parti concordano: quindi non sarà investita di un giudizio di merito ma di un giudizio di legalità.

Per quanto riguarda la rideterminazione della pena, la norma transitoria non costituisce una novità nel nostro ordinamento perché l'articolo 620, lettera e) dell'attuale codice, se non ricordo male, consente che la Cassazione ridetermini la pena quando non sia necessario un nuovo giudizio da parte della corte di merito. Quindi, dal punto di vista della valutazione di legalità, la Corte di cassazione è negli ambiti usuali ed istituzionali; dal punto di vista della rideterminazione della pena, a seguito dell'accordo delle parti, è evidente che non si esorbita dai poteri che attualmente la Cassazione già ha.

Si raccomanda, quindi, l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, avevo già in parte espresso le motivazioni del Governo in Commissione e mi sembra che non siano state del tutto recepite. Il Governo è d'accordo sulla modifica apportata al testo della Commissione per quanto riguarda il comma 5-bis mentre deve insistere sulla vicenda relativa all'articolo 2. Nel testo che stiamo esaminando — ripeto considerazioni già svolte — la proposta nasce dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, che la Corte ha ritenuto illegittimi in quanto eccedenti i limiti della legge delega per l'emanazione del codice stesso. In particolare, la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda la definizione del procedimento prevista negli stessi commi anche al di fuori dei casi elencati dal comma 1 dello stesso articolo 599. Con la riforma proposta, quindi, si intendono rimuovere gli effetti di detta declaratoria di illegittimità costituzionale.

Una riforma successiva all'entrata in vigore del codice di rito sana il vizio di delega; la proposta di legge è quindi senz'altro condivisibile e il Governo condivide anche l'emendamento al comma 5-bis proposto dalla Commissione, mentre desta notevole perplessità l'articolo 2 della proposta di legge in esame. È una norma transitoria riferita ai procedimenti penali nei quali, prima dell'entrata in vigore della legge che stiamo esaminando, sia stata pronunciata la sentenza di appello o quando sia pendente il ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello. Per tale ipotesi l'articolo 2 prevede che le parti possano esercitare, entro il tempo indicato, le facoltà di cui ai commi 4 e 5 con riferimento ai motivi del ricorso. In tali casi la Corte di cassazione, se ritiene di poter accogliere la richiesta, applica la pena indicata nelle forme previste dall'articolo 619. Questa sarebbe la normativa che si vuole introdurre attraverso l'articolo 2.

La disciplina così come è delineata presenta marcati profili di asistematicità rispetto alla natura, alle funzioni e alle competenze della Corte di cassazione. In questo devo dissentire dal relatore: l'articolo 2 sortisce infatti l'effetto di riservare alla Corte valutazioni di merito in tutto corrispondenti a quelle esercitate dal giudice di appello in forza dell'articolo 591, snaturando sia pure in parte la tradizionale fisionomia delle funzioni di legittimità dell'organo. Non si tratta solo di rideterminare la pena a cui faceva cenno appunto il relatore, ma si tratta di una valutazione che, nel riconsiderare il « sì » o il « no » al patteggiamento, mette in atto un meccanismo che investe i profili del merito. Sotto questo punto di vista non appare corretto un meccanismo che investe gli aspetti del merito e il rinvio ad un procedimento di rettificazione di errori non determinanti l'annullamento della decisione. Si finisce, infatti, con l'equiparare situazioni affatto diverse sotto il profilo giuridico.

Il meccanismo disegnato dall'articolo 599 è essenzialmente ispirato ad esigenze di economia processuale che, tuttavia, non si risolvono — ed è su questo che il Governo insiste nel riconoscimento di benefici premiali o processuali — attraverso questa norma transitoria. Di ciò si deve tener conto perché non sembra necessario procedere ad una regolamentazione transitoria. L'entrata in vigore della legge non arrecherà alcuno svantaggio a coloro che non possono più esercitare quella facoltà perché il processo è nella fase della Cassazione. L'unico effetto significativo riguarderà la scansione del processo; in sostanza, se la Corte di cassazione dovesse ritenere fondati alcuni motivi del ricorso presentato dall'imputato, sui quali fosse in ipotesi intervenuta la richiesta di accoglimento del sostituto procuratore generale, pronuncerà l'annullamento con rinvio del processo anziché, come previsto nella norma transitoria, una decisione terminativa del giudizio.

In conclusione, l'approvazione della riforma dell'articolo 599 non determina nei confronti delle parti alcuna discrimina-

zione sostanziale e processuale capace di ledere il principio di uguaglianza. A parere del Governo, quindi, non appare indispensabile la disciplina transitoria. Le intuibili ragioni di armonia sistematica che non contraddicono la salvaguardia del principio di uguaglianza rendono di gran lunga preferibile circoscrivere il contenuto della riforma al potenziamento dell'orbita applicativa della disposizione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 599, senza fare ricorso alla disciplina transitoria. Il Governo ritiene pertanto opportuna la soppressione dell'articolo 2 della proposta di legge, come avevo già annunciato in Commissione.

**PRESIDENTE.** Constatò l'assenza del deputato Borrometi, primo iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

**RAFFAELE MAROTTA.** Signor Presidente, egregi colleghi, signor rappresentante del Governo, giunge all'esame dell'Assemblea la proposta di legge n. 5202, già approvata dalla II Commissione del Senato il 30 luglio 1998 e trasmessa il giorno stesso alla Camera dei deputati, la quale apporta alcune modifiche all'articolo 599 del codice di procedura penale.

Mi limiterò a ripetere, in sostanza, quanto egregiamente esposto dall'illustre relatore onorevole Pecorella.

L'articolo 599, primo comma, cosa dispone in sostanza? Dispone che il giudice decida sull'appello in camera di consiglio quando lo stesso abbia ad oggetto semplicemente la specie e la misura della pena, anche con riguardo alla comparazione tra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, le sanzioni sostitutive, nonché questioni che riguardano la concessione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Il comma 4 di questo articolo disponeva che si decidesse sempre con il rito camerale, anche quando le parti concor-

demente chiedevano l'accoglimento di alcuni motivi, o dei motivi in tutto o in parte, con rinuncia ai rimanenti. Nel caso in cui l'accoglimento dei motivi comportava il ridimensionamento della pena, le parti (l'imputato, il pubblico ministero e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) indicavano al giudice anche la pena. Se questi riteneva di accogliere la richiesta la accoglieva senz'altro, altrimenti la rigettava e disponeva la citazione a comparire in dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia non avevano alcun effetto.

I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 435 del 1990 della Consulta per eccesso di delega. La direttiva n. 93, infatti, consentiva il rito camerale soltanto con riferimento ai casi di cui al comma 1 dell'articolo 599. La proposta di legge in esame, in effetti, superando la questione dell'illegittimità, ripropone testualmente il contenuto dei commi 4 e 5 dell'articolo 599. Si prevede, infatti, che si decida con rito camerale anche quando le parti concordano sull'accoglimento di alcuni motivi, in tutto o in parte, con rinuncia ad altri.

Per la verità, questa non è una novità perché, se ho capito bene quanto affermava poc'anzi il relatore, collega Pecorella, l'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 (di cui all'articolo 3 del provvedimento al nostro esame) che riguarda il giudice unico segue l'articolo 602, secondo comma, del codice di procedura penale che prevede quanto contenuto nel nostro emendamento.

Tale norma, infatti, così recita: « Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4, il giudice... ». Pertanto, era già prevista l'ipotesi che la questione di cui al quarto comma dell'articolo 599 si riproponesse in dibattimento. Voglio soltanto dire che in effetti l'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998 ripete tale disposizione. Io credo, infatti, che il terzo comma dell'articolo 225 riproduca, sia pure cambiando

qualche parola, il secondo comma dell'articolo 602 del codice di procedura penale. Anche quest'ultima norma, che riguarda il dibattimento, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla famosa sentenza n. 435 del 1990, così come il quarto e quinto comma dell'articolo 599.

La questione di costituzionalità è superata. Non c'è dubbio che la modifica approvata in Commissione, dal quale è scaturito il comma 5-bis della proposta di legge in esame, meriti l'accoglimento. Si potrà eventualmente discutere se, dal punto di vista formale, si debba recuperare il secondo comma dell'articolo 602. In realtà, la questione principale riguarda l'articolo 2. Cosa può accadere? Che al momento dell'entrata in vigore della legge, siano state già pronunciate sentenze in appello, con il ricorso per Cassazione pendente oppure di prossima proposizione. Che succede allora? Che le parti, che al momento dell'entrata in vigore della legge hanno già assistito alla pronuncia della sentenza di appello, non possono presentare ricorso ai sensi del quarto comma dell'articolo 599. Si consente tale facoltà con riferimento al ricorso per Cassazione e ai motivi del ricorso.

Per la verità, ritengo che la norma non meriti le censure rivolte dal Governo, così condividendo l'opinione dell'onorevole Pecorella. Quali sono i rilievi del Governo? Questa è una norma asistematica. Non si inserisce nell'alveo dei poteri e delle funzioni che istituzionalmente competono alla Corte suprema, ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Perché questo? L'impugnazione è sempre rinunciabile, o no? Su questo non vi è alcun dubbio. Se presento un ricorso, posso rinunciarvi o no? Certamente. Supponiamo una rinuncia parziale. Vi è l'accordo sull'accoglimento di alcuni motivi e la rinuncia ad altri. Se l'accoglimento di tali motivi comporta la ridefinizione della pena, che problema c'è? Sono le parti che la indicano, la Corte non esercita alcun potere, alcuna valutazione di merito (la norma infatti non lo prevede); semmai controllerà la legittimità, dichiarerà non

la congruità o l'adeguatezza della pena ma se sia stato violato o meno qualche principio normativo inderogabile, niente di più.

Si dice che il patteggiamento in appello risponde solo ad esigenze di economia processuale — è già qualcosa — dal quale non consegue alcun premio. Perché no? Se c'è l'accordo tra le parti (procuratore generale, imputati) su alcuni motivi, ciò può comportare che la pena, anziché di un anno, sarà di otto mesi. Pertanto, se le parti su questo concordano e non c'è alcuna violazione di legge, la Corte applicherà quella pena controllando solo che essa rientri nei limiti di legittimità, ossia che non vi sia violazione di qualche principio inderogabile di legge.

Non mi sembra, dunque, che vi sia uno snaturamento di quelli che sono le funzioni, la natura istituzionale, le facoltà istituzionali, i limiti della Corte suprema, né che la norma transitoria violi questi principi. È asistematica? Non si inserisce nell'alveo? Non credo. All'accordo non conseguono effetti premiali? Se la Corte dovesse ritenere fondati i motivi sui quali il pubblico ministero aveva concordato per l'accoglimento, vuol dire che la pena sarà applicata dalla Corte stessa su indicazioni delle parti. Non riesco a capire il problema. Quanto meno c'è un effetto di economia processuale e se questa è l'esigenza che ha ispirato l'articolo 599, questa esigenza è soddisfatta e già questo sarebbe sufficiente a giustificare l'estensione della facoltà in oggetto alle parti anche nel giudizio di cassazione con riferimento ai motivi del ricorso. Questo è ciò che mi permetto di rilevare e non ritengo debba essere proposto un emendamento soppressivo dell'articolo 2.

Parliamoci chiaro: dov'è questo snaturamento? Come dicevo, sono geloso delle prerogative, delle funzioni e della natura della Corte di cassazione, di cui ho fatto parte per ben undici anni, e ricordo che in sede di Commissione Bassanini proprio con il sottosegretario Li Calzi esprimevamo contrarietà su quella previsione, perché ciò significava rendere la Cassazione un giudice del fatto. Quella, cioè,

era una *quaestio facti*, mentre questa non lo è: le parti concordano sull'accoglimento di alcuni motivi e tale accoglimento comporta che la pena, anziché di un anno, potrà essere di otto mesi. E la Corte che valutazione fa? Se sono rispettati i limiti della legge — quindi, vi è un controllo di legittimità — si applica quella pena e si conclude il giudizio. Perché debbo annullare per poi cassare? Sul presupposto che la Corte debba esplicitare una valutazione di merito? Ma la Corte non la esplicita nell'applicare quella pena, contenuta nei limiti di legge, che le parti, concordemente, hanno indicato, previo accoglimento di alcuni motivi di ricorso.

A me sembra, quindi, che non ci sia questo snaturamento, questa invasione di campo. In questo senso aderisco pienamente all'indicazione e alla conclusione del relatore, professor Pecorella.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Signor Presidente, farò alcune considerazioni, che poi verranno riprese in sede di dichiarazione di voto, che riguardano l'opportunità di procedere all'approvazione dell'interessante ed opportuno disegno di legge al nostro esame.

Concordo con le osservazioni che sono già state svolte in Commissione e poi riprese in questa sede dall'onorevole relatore. Si tratta, in sostanza, di portare a regime, anche sotto un profilo diverso da quello originario dell'impianto codicistico, il sistema che viene comunemente definito del patteggiamento, con una necessità di superare — così come aveva già avvertito la Corte costituzionale — una situazione di blocco che non aveva giustificazione, in rapporto, in particolare, al giudizio d'appello ed oggi, attraverso la discussa norma dell'articolo 2 del provvedimento in esame, anche in relazione al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

Questo provvedimento, trasmesso dal Senato, ha subito importanti modifiche. Se è vero, infatti, che la prima parte era destinata a disciplinare le decisioni in

camera di consiglio nel giudizio di appello, con l'introduzione, nell'articolo 1, del nuovo testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale già il Senato aveva avuto cura di fissare un sistema che avesse contenuto identico alle pronunce della Corte costituzionale, in particolare alla pronuncia n. 435 del 1990. È chiaro che queste nuove disposizioni sono state esaminate (è interessante, sotto questo profilo, anche il parere della Commissione affari costituzionali) anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale, considerando che è stato superato l'ostacolo che aveva rappresentato la base della motivazione della sentenza n. 435, cioè — come poc'anzi veniva ricordato — l'eccesso rispetto ai limiti della legge di delega per la redazione del nuovo codice di procedura penale.

Questo provvedimento a mio avviso è importante e si inserisce in un contesto armonico con l'intero istituto dell'accordo tra le parti sulla pena, quindi del patteggiamento. L'articolo 1 stabilisce che la corte d'appello possa provvedere in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento dei motivi di appello (si tratta, del resto, di qualcosa che era già avvenuto, come è stato ricordato in ordine alla disposizione di cui all'articolo 225, nel regime transitorio relativo all'entrata in vigore delle norme del nuovo codice di procedura penale), con la possibilità quindi, così come avviene nel giudizio innanzi al giudice di primo grado, dell'indicazione ad opera delle parti processuali della pena che intendono concordare (con il consenso, ovviamente, del pubblico ministero, cioè del titolare dell'azione penale). Questa norma si muove in linea con quell'auspicio di efficacia deflattiva che è alla base di tutto l'istituto e di tutta la serie dei riti alternativi, che non sempre hanno raggiunto il loro intento, ma che oggi, attraverso questo provvedimento, potrebbero avere una notevole spinta. Sappiamo tutti che molti dei gravami in appello attengono quasi esclusivamente a questioni relative al ridimensionamento della pena, mentre a molte

delle questioni che affrontano il merito si può facilmente rinunciare, come è nel potere dispositivo delle parti, nel momento in cui si produce il consenso in ordine alla pena.

Quello dell'effetto deflattivo, riduttivo, antinflazionistico dell'appello è un problema di cui si parla molto, soprattutto in occasione di casi clamorosi ed in relazione a problemi che addirittura investono la possibilità di contemplare un parziale giudicato, già nel giudizio di appello, in ordine alla pena. Direi che se veramente si intende arrivare a porre in discussione, un giorno, una problematica del genere, non si può non consentire con la necessità di provvedere, almeno per questa parte, ad imprimere un maggiore dinamismo alla possibilità estensiva del patteggiamento.

L'articolo 2 ha anche formato oggetto di attenzione da parte della Commissione affari costituzionali, che ha formulato un suggerimento condivisibile, ma che non mi sembra compatibile con il carattere transitorio dello stesso articolo 2; esso, infatti, si occupa solamente della collocazione formale della norma che, a suo dire, dovrebbe andare a regime, oltrepassando i limiti di diritto transitorio in essa contenuti.

Ritengo quindi che del parere, pur tenendone conto, non si possa fare uso diverso che una segnalazione generica, la quale però non riguarda la non compatibilità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 2. L'introduzione del comma 5-bis risolve definitivamente anche in ordine alla possibilità di prosecuzione del dibattimento: questa è l'innovazione apportata dall'esame del provvedimento in Commissione giustizia della Camera rispetto al testo del Senato, che sotto questo profilo conteneva una lacuna. Il testo del Senato non prevedeva, infatti, quanto invece correttamente previsto con l'introduzione del comma 5-bis: « nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma del comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta

deve essere accolta, provvede immediatamente, altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento... »

Sottolineo l'importanza dell'elaborazione della Commissione giustizia sul punto nel testo approntato per l'esame dell'Assemblea, perché questa regola ha natura tipicamente processuale, in quanto contiene anche la fissazione del perimetro temporale entro il quale è possibile svolgere questa attività, chiamiamola pazzia, salve poi le ragioni fondamentali del procedimento in rapporto alla pronuncia, che riveste così un carattere logicamente preliminare rispetto alle ragioni del merito vero e proprio.

Quanto al problema dell'articolo 2, ho ascoltato le obiezioni provenienti dall'autorevole rappresentante del Governo, al quale rivolgo un saluto particolare, perché questa è la prima occasione di incontro pubblico, anche se si tratta di un pubblico più affettuoso che numeroso! Non riesco, però, ad inquadrare l'obiezione sotto un profilo sistematico; anche in questo caso vorrei rimandare ad un altro importante evento di innovazione del diritto sostanziale che determinò la Corte di cassazione all'adozione di una determinata decisione: ricordo quindi la riforma che introdusse la possibilità del giudizio comparativo tra attenuanti, che veniva effettuato direttamente con ridimensionamento della pena attraverso una norma di diritto transitorio, dinanzi alla Corte di cassazione. In quel caso nessuno disse che si trattava di una sostanziale incursione nel merito, in quanto tale non demandata al giudice di legittimità, perché si produsse per la prima volta, nella forma dell'articolo 538 del vecchio codice di procedura penale, un giudizio di merito in ordine alla possibilità di dimensionare la pena sulla scorta dell'innovazione che era stata apportata, con la possibilità dell'istituzione del giudizio comparativo delle attenuanti rispetto alle aggravanti, anche nel giudizio di Cassazione.

Questo significa che il computo della pena appare questione di merito, mentre non lo è: direi che, in sostanza, è una specie di cumulo all'interno di un'unica

funzione della determinazione della pena, nei limiti di legittimità, e nel contempo della fissazione dei problemi di esecuzione. Una volta accolto il motivo del ricorso con cui si sollecita il patteggiamento, che senso avrebbe una decisione in più da parte della Corte suprema di cassazione? Questa dovrebbe rinviare al giudice del merito, il quale questa volta non sarebbe più il giudice di merito dell'intero procedimento ma sarebbe sostanzialmente il giudice di merito del patteggiamento, in questa stretta dimensione di diritto transitorio: ecco perché non è accoglibile il suggerimento di portare questa parte nel sistema del codice di procedura penale, così come propone la Commissione affari costituzionali, con una visione soltanto formalistica del problema, e non dando rilevanza, invece, alla questione di diritto intertemporale, transitorio, risolto dall'articolo 2. Ritengo quindi che l'articolo 2 sia compatibile, anche per la sua collocazione, con le ragioni di ordine costituzionale.

Sotto questo profilo, va apprezzato il riferimento — che la Commissione ha introdotto, modificando il testo del Senato — alla funzione del titolare dell'azione penale, cioè la funzione del procuratore generale presso la Corte di cassazione, mentre l'originaria formulazione, questa sì, avrebbe dato ragione alle perplessità del rappresentante del Governo, richiedeva una sorta di prevalutazione da parte del pubblico ministero, che ormai si è spogliato della titolarità del procedimento. Quindi, io non vedo elementi di violazione dei limiti di legittimità previsti dall'articolo 606 del codice di procedura penale e ritengo, invece, che la norma dell'articolo 2 sia una norma di giustizia e che rispetti le ragioni che altrimenti produrrebbero effettivamente uno squilibrio di situazioni e un sostanziale svantaggio nei confronti di coloro i quali, ricorrenti in questa fase, non potrebbero usufruire della estensione del patteggiamento al giudizio di appello.

Quindi, io ritengo che questo provvedimento sia opportuno, importante e che su di esso vada espresso un giudizio positivo da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MARINO.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'articolo 599 del codice di procedura penale vigente fa riferimento alle decisioni che possono essere prese in camera di consiglio dalla corte d'appello. Con questo articolo, in particolare al primo comma, si prevede che: « Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena, o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 ».

In ordine a questa disposizione non sono sorti problemi ed essa è stata regolarmente applicata. Lo stesso articolo 599 del codice di procedura penale, ai commi 4 e 5, prevede la possibilità di una decisione in camera di consiglio in riferimento a qualche altra ipotesi; mentre nel primo comma si fa riferimento soltanto alla pena, qui invece la previsione è allargata ad altre ipotesi. I commi 4 e 5, però, come è stato già ricordato, sono stati dichiarati incostituzionali con una pronuncia della Corte del 1990, sicché si è venuta a determinare una situazione del tutto particolare: alcuni poterono esercitare, prima della sentenza n. 435 del 1990, la facoltà prevista dai commi 4 e 5, mentre altri, dopo questa sentenza, ovviamente non hanno più potuto esercitare questa facoltà, perché le norme vennero dichiarate incostituzionali.

È stato già ricordato, e mi preme ancora sottolinearlo, che frattanto è intervenuto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, il quale all'articolo 225 prevede, per i procedimenti in corso, la possibilità

di esercitare il cosiddetto patteggiamento, sia pure nelle ipotesi relative al comma 4 dell'articolo 599.

Bisogna però tenere presente che in questo articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 si legge testualmente: « Nei procedimenti in corso alla data di efficacia del presente decreto la corte d'appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 del codice di procedura penale, ne facciano richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi ».

L'articolo 225 riguarda solo i procedimenti in corso. La proposta di legge oggi in discussione si inserisce in questo contesto: con essa vengono sostanzialmente ripristinate le norme già contemplate nell'articolo 599 del codice di procedura penale, commi 4 e 5, e dichiarate incostituzionali. In realtà la pronuncia di incostituzionalità non deriva da rilievi di merito o sul contenuto delle norme, ma dal fatto che la Corte costituzionale ha ravvisato un eccesso di delega. Con la proposta di legge si intende dunque colmare queste lacune. Con gli articoli 1 e 2, che compongono il testo della proposta, si adottano soluzioni che a mio avviso sono conformi a giustizia e ad equità; si evita qualsiasi possibilità di discriminazione e comunque ci si attiene alla *ratio* del codice di procedura penale nella direzione di uno snellimento dei processi e di una particolare severità nella definizione dei processi stessi (come tutti invochiamo, anche se in troppi casi inutilmente).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è già stato rilevato e come ha confermato lo stesso rappresentate del Governo, sull'articolo 1 della proposta non si registrano problemi particolari. Il comma 5-*bis*, aggiunto dalla Commissione, rappresenta un aggiustamento opportuno, che tutti condividiamo. Eppure sono state avanzate obiezioni. Dal mio punto di vista non esiste dunque alcun problema; in ciò concordo pienamente con gli illustri colleghi che mi hanno preceduto (dall'ono-

revole professore Pecorella all'onorevole Raffaele Marotta ed al collega Siniscalchi). L'onorevole Marotta, magistrato che di Cassazione se ne intende, in base alla sua notevole esperienza nel campo specifico ha fornito una spiegazione molto chiara e precisa. Anche l'onorevole Siniscalchi ha esposto in modo chiaro e preciso i motivi dell'insussistenza della obiezione che è stata sollevata dal Governo.

In realtà, con questa norma transitoria non viene in alcun modo stravolto il principio stabilito dal codice circa l'esame di legittimità esercitato dalla Cassazione, la quale non deve entrare nel merito del processo. Infatti, come è stato spiegato con grande precisione, la Corte di cassazione si limita sostanzialmente — anche in questo caso — ad esercitare il giudizio di legittimità: prende atto dell'accordo fra i due soggetti (procuratore generale ed imputato) e deve solo verificare che esso non intervenga al di fuori dell'ambito della legge. Per esempio, potrebbe verificarsi un accordo in violazione del minimo della pena; in questo caso sarebbe necessario un giudizio di legittimità ad opera della Cassazione. Non si tratta in nessun caso di un giudizio di merito.

Questo è il punto fondamentale: pertanto temere che con la norma transitoria possa essere introdotto un giudizio di merito, stravolgendo i criteri che sono alla base dell'attività della Corte di cassazione, mi sembra un timore del tutto infondato.

Peraltro, questa norma transitoria dell'articolo 2, colleghi, vuole evitare che vengano a determinarsi casi di autentica iniquità e di discriminazione che il legislatore non può tollerare e che ripugnano alla coscienza comune.

Vi faccio un esempio chiaro e preciso: un tizio ha affrontato un giudizio in corte d'appello e la causa è stata definita con sentenza della corte d'appello medesima; l'imputato non ha potuto esercitare la facoltà in quanto la norma è divenuta incostituzionale ed ha presentato ricorso in Cassazione per altri motivi, per quello che vale (se non lo ha presentato, la sentenza è divenuta definitiva e dunque non vi è nulla da fare).

Nel caso, invece, in cui si sia rivolto alla suprema magistratura, lo ha fatto per far valere quelle che ritiene essere le sue ragioni. Accade dunque che tale imputato, tale cittadino, il quale si è trovato di fronte ad una sentenza della corte d'appello, che — badate — non è definitiva, in quanto è stata impugnata e quindi è pendente, verrebbe a trovarsi con le mani legate, subendo una situazione di pesante discriminazione rispetto a chi, invece, può tranquillamente esercitare in corte d'appello la facoltà prevista dall'articolo 599, quarto comma, del codice di procedura penale, così come previsto dalla nostra proposta di legge.

Questo è un caso di grande iniquità, onorevoli colleghi, che provoca ripugnanza e queste sono le discriminazioni che dobbiamo assolutamente evitare: non è possibile che ottenga giustizia solo chi arriva per primo, come se gli imputati dovessero fare una corsa a cronometro.

La norma da noi proposta serve ad eliminare qualsiasi iniquità e ad assicurare al cittadino la possibilità, in relazione alle particolari situazioni processuali, di esercitare una facoltà. Peraltro si tratta di una norma transitoria ad esaurimento, appunto perché transitoria; non è una norma permanente, nemmeno per sogno! Gli imputati potranno, se vorranno, esercitare la facoltà nell'ambito del giudizio di appello.

Signor sottosegretario, onorevole Li Calzi, lei oggi è rappresentante del Governo e non siede nei banchi dei parlamentari. Il suo predecessore — questo fatto mi sorprende — sia al Senato, sia in Commissione, non ha sollevato la benché minima obiezione: si è sempre dichiarato favorevole. Se ne deve desumere, forse, che il sistema bicamerale porta anche a queste assurdità? Non solo vi sarebbe la possibilità che una Camera muti opinione rispetto all'altra, ciò che sarebbe spiegabile in quanto Camera e Senato sono formati da soggetti diversi con una dialettica diversa, ma addirittura il Governo potrebbe non avere un'unica direttrice di marcia! E se domani — non glielo auguro, onorevole Li Calzi — dovesse cambiare

ancora il rappresentante del Governo — ripeto, non è un cattivo augurio — cosa dovrebbe accadere? Si tornerebbe ad avanzare un'ulteriore proposta? Mi si consenta di dirlo con rispetto: in questo caso è necessaria un po' di coerenza; il Governo non può che avere una sola linea e non può mutarla soltanto perché cambiano i sottosegretari.

Ritengo quindi che le obiezioni vadano respinte e che questa proposta di legge — sia con riferimento all'articolo 1, sia con riferimento all'articolo 2 — meriti senz'altro l'approvazione.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il problema non è che cambino i sottosegretari: gli uffici sono sempre stati contrari.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor sottosegretario Li Calzi — benvenuta: l'augurio del collega Marino probabilmente era di una promozione; immaginava che lei, in qualche momento, potesse diventare ministro: questa era l'unica ipotesi che ci poteva lasciar prefigurare una successione! —, onorevoli colleghi, in deroga alla regola generale prevista dall'articolo 598, il dibattimento pubblico può essere sostituito dalla camera di consiglio, prevista nelle forme disciplinate dall'articolo 127, nell'appello contro le sentenze di non luogo a procedere e nell'appello contro le sentenze emesse nel cosiddetto giudizio abbreviato.

L'articolo 599 del codice di procedura penale stabilisce ulteriori ipotesi di decisioni in camera di consiglio, se l'appello ha esclusivamente ad oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.

Un'ulteriore ipotesi di decisione in camera di consiglio disciplinata dal

comma 4 dell'articolo 599, come è stato più volte ribadito, è stata dichiarata parzialmente illegittima, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 26 settembre 1990.

Il testo originario della norma stabiliva che la Corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali gravami. La seconda parte del comma 4 prevedeva che, se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato o la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

L'ambito di operatività del comma 4 dell'articolo 599 del codice di rito, come osservato dalla stessa Corte costituzionale, risultava in effetti maggiore di quello disciplinato dal primo comma, relativo soltanto agli appelli aventi oggetto specificamente individuato.

Il comma 4, cioè, comprendeva tutti i casi di appello, in particolare consentendo forme di patteggiamento con rito camerale, anche quando i motivi dell'appello avevano ad oggetto la responsabilità dell'imputato. Tale possibilità, ed è questo il nodo, è apparsa alla Corte ben al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge di delega al nuovo codice di procedura penale, giacché la *ratio* di accelerare le decisioni sul giudizio di appello mediante l'adozione di un rito più celere è accettabile a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non alla responsabilità dell'imputato che appare invece materia che non può sfuggire alla pubblicità del dibattimento.

Ritenere, ferma al riguardo la Corte costituzionale, che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente nella materia degli appelli al generale principio della pubblicità della trattazione del merito dei procedimenti penali, che ha ri-

lievo fondamentale in quanto consente a qualunque cittadino di verificare le ragioni e i modi dell'amministrazione di giustizia.

In questo quadro normativo è intervenuto il recente decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, il cui articolo 225, prevedendo una disposizione analoga all'articolo 599 del codice di procedura penale, comma 4, nella sua forma originale, reintroduce nei procedimenti in corso, al momento della sua entrata in vigore, la possibilità dell'accordo con rito camerale in appello, nei casi in cui questa è stata inibita dalla illustrata sentenza della Corte costituzionale.

Il decreto legislativo n. 51 del 1998 non è ancora entrato in vigore essendo stato, sulla scorta della legge 16 giugno 1998, n. 188, recentemente prorogato il termine di efficacia alla data del 2 giugno 1999. Si è, quindi, venuta a creare una situazione in forza della quale alcuni hanno potuto beneficiare dell'accordo patteggiato con l'accusa *ex* articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale, prima della pronuncia della Corte costituzionale. Successivamente però tale possibilità è stata invece preclusa ad altri soggetti dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma nell'ottobre del 1990.

Se questo è il contesto normativo nel quale si inserisce il provvedimento in discussione, dobbiamo ritenere che esso è volto a porre rimedio alla situazione così determinatasi.

La norma proposta, approvata dal Senato e parzialmente emendata in Commissione, provvede quindi, da un lato, a reintrodurre la disposizione del quarto comma dell'articolo 599, prevedendo una normativa transitoria, e dall'altro, ad abrogare chiaramente quell'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998 che voleva in qualche modo affrontare il problema e risolverlo.

In questa logica di colmare un vuoto legislativo e di evitare disparità di tratta-

mento, il giudizio di massima sul provvedimento in esame è senz'altro favorevole.

In ordine alle singole disposizioni mi riservo di compiere un'analisi attenta e dettagliata nella fase dell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 5202)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Rinnuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo rinuncia alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: S. 3168 — Senatori Scopelliti ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5261) e dell'abbinata proposta di legge: Berselli ed altri: Modifica all'articolo 633 del codice di procedura penale in materia di competenza per territorio nei procedimenti di revisione delle sentenze di condanna (4970) (ore 17,37).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei senatori Scopelliti ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa

dei deputati Berselli ed altri: Modifica all'articolo 633 del codice di procedura penale in materia di competenza per territorio nei procedimenti di revisione delle sentenze di condanna.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 28 ottobre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame della proposta di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora (con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato);

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 25 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 37 minuti;

forza Italia: 34 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 33 minuti;

UDR: 32 minuti;

rinnovamento italiano: 32 minuti;

comunista: 31 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 338, comma 2, del regolamento.

Il relatore, onorevole Manzione, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO MANZIONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, sottosegretario Li Calzi, onorevole Presidente, la proposta di legge al nostro esame, pur essendo apparentemente solo tecnica, in quanto in buona sostanza si limita a modificare l'individuazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare sull'istanza di revisione del processo, ha di fatto appassionato l'opinione pubblica che, con una esemplificazione molto efficace, l'ha definita « legge Sofri ».

Il pericolo di una lettura disorganica delle norme processuali nonché quello di una legislazione fortemente emotiva accompagnano sempre quelle che alcuni definiscono norme fotografia, quasi come se il legislatore avesse ancora oggi bisogno di un *input* specifico e contingente per rendersi conto dell'inaffidabilità complessiva di un sistema processuale che, purtroppo, tarda ancora ad andare a regime.

Non mi compete in questa fase esprimere delle valutazioni sul merito politico della normativa che andiamo ad appro-

vare, ma, pur nella consapevolezza di una grossa difficoltà nel predisporre un approccio sistematico ed esaustivo di tutto il complesso universo delle garanzie formali, che molto spesso ci inducono ad una rivisitazione delle norme processuali penali, devo dare atto alla Commissione giustizia della Camera, e conseguentemente all'Assemblea, di essersi quasi sempre orientata alla ricerca di una mediazione non politica ma tecnica e di contenuti, cercando, nei limiti del possibile, di tener conto di tutte le contrapposizioni non strumentali che venivano ad essere inevitabilmente confrontate. Tuttavia, onorevole sottosegretario, con la stessa franchezza devo riconoscere che molto spesso il gruppo parlamentare che rappresento non si è riconosciuto nelle scelte di fondo individuate come « stella polare » dal precedente Governo e dal ministro Flick.

Anche il punto di mediazione individuato dal Parlamento nel varare la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale risentiva della stessa logica di equilibrio tra le istanze di quanti volevano privilegiare oralità e contraddittorio pieno rispetto all'esigenza di tutelare il principio della conservazione delle prove. Tale equilibrio, a mio avviso, è stato sostanzialmente vanificato da una decisione della Corte costituzionale che ha stravolto il contenuto della norma.

Non ritengo che il diverso equilibrio che la Corte ha inteso raggiungere abbia tenuto in debito conto le priorità vere che nella contestualizzazione del nostro sistema processuale avrebbero dovuto essere privilegiate. Ma occorre rimbocarsi le maniche e andare avanti, nella certezza che il nostro lavoro dovrà essere, ove possibile, ancora più proteso alla ricerca di un quadro complessivo ed organico di riforme che veda al centro del percorso il cittadino ed i suoi diritti, cercando in questa logica di comprendere se l'intervento della Corte sia da giustificare con la difficoltà del legislatore di predisporre una riforma realmente compatibile con i precetti costituzionali ovvero con il tentativo di ricercare un equilibrio più garantista dell'accusa che non della difesa.

Se questo deve essere l'approccio sistematico per ogni riforma significativa del codice di rito, la vicenda del cittadino Sofri deve essere considerata come l'occasione marginale dalla quale partire per affrontare la problematica sottesa a quella ricerca della reale affermazione di quei principi di imparzialità e di indipendenza del giudice che sono i cardini di un autentico Stato di diritto.

Dal punto di vista umano, però, ed è questa l'ultima digressione, consentitemi di rivolgere per un attimo il mio pensiero ai parenti del commissario Calabresi ed alle tante vittime della violenza che resta, purtroppo, ancora oggi, molto spesso impunita.

Come tutti sappiamo, onorevoli colleghi, il nostro codice di procedura penale prevede, accanto ai mezzi ordinari di impugnazione, anche la revisione del processo, che deve essere considerato un mezzo straordinario di impugnazione a tutela di un pubblico interesse, teso alla riparazione dell'errore giudiziario, e che vede come contraltare l'esistenza dell'interesse del singolo, del privato, nei cui confronti sia stata assunta una decisione erronea.

Appare evidente come tale rimedio eccezionale, incidendo sulla cosa giudicata, debba essere soggetto, anche limitatamente all'individuazione dell'organo territorialmente competente, ad una disciplina molto rigorosa ed astrattamente garantista: disciplina certamente diversa da quella prevista dall'articolo 623, lettera c), del codice di procedura penale.

Nel codice antecedente la riforma, la competenza a deliberare sulla domanda di revisione, come tutti sappiamo, era attribuita alla Corte di cassazione in camera di consiglio. Anche in quel caso la Corte, prima di procedere al giudizio sul merito, operava una valutazione preliminare sulla fondatezza della domanda di revisione dichiarandone l'eventuale inammissibilità qualora l'istanza fosse stata proposta fuori dalle ipotesi previste dalla normativa.

Con il nuovo codice di procedura penale, invece, la competenza della decisione è stata attribuita alla corte d'appello

nel cui distretto è ricompreso il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Nella stessa linea di principio, la competenza relativa alla verifica preliminare della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta di revisione è stata attribuita alla stessa corte d'appello, prevedendosi però contestualmente la possibilità per il richiedente di ricorrere in Cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità.

Ai fini, quindi, dell'individuazione dell'organo competente sono due i momenti radicanti: quello riconducibile alla presentazione dell'istanza di revisione, *ex* articolo 633, comma 1, del codice di procedura penale, e quello conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso da parte della Corte di cassazione avverso l'ordinanza che avesse dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione prevista, per l'appunto, dal comma 2 dell'articolo 634 del codice di rito. In entrambe queste ipotesi, la proposta di legge all'esame dell'Assemblea propone, quale giudice territorialmente competente, la corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale, anziché la corte d'appello nel cui distretto ricade il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado.

L'articolo 11 del codice di procedura penale, come tutti sappiamo, prevede che i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato, di persona offesa o danneggiata dal reato — che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto nel quale il magistrato esercita, o esercitava al momento del fatto, le sue funzioni — siano attribuiti alla competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino.

Appare chiaro che nella proposta di legge al nostro esame esiste una prognosi pregiudizievole dei diritti del richiedente nella previsione che l'istanza di revisione venga esaminata e decisa dai giudici appartenenti alla stessa sede giudiziaria che ha già emesso, nei suoi confronti, una sentenza di condanna. È di tutta evidenza,